

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008
— Commissione delle Comunità europee/Irlanda****(Causa C-66/06) ⁽¹⁾****(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE —
Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti — Autorizza-
zioni concesse senza valutazione)**

(2009/C 6/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Simonetti, X. Lewis, agenti, F. Louis, avocat, C. O'Daly, sollicitor)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, J. Connolly e G. Simons, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka-Tamecka, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Autorizzazioni concesse senza valutazione

Dispositivo

1) Non avendo adottato, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima della

concessione di un'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale e rientranti nelle categorie di progetti menzionate all'allegato II, punto 1, lett. a)-c) e f) della tale direttiva siano sottoposti ad una procedura d'autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto a tale riguardo, ai sensi degli artt. 5-10 della suddetta direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 6.5.2006.**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 novembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Land-
gericht Siegen — Germania) — Procedimento penale a
carico di Frank Weber****(Causa C-1/07) ⁽¹⁾****(Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle
patenti di guida — Sospensione temporanea della patente di
guida — Revoca dell'autorizzazione alla guida — Validità di
una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato
membro nel corso del periodo di sospensione temporanea)**

(2009/C 6/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Siegen

Imputato nella causa principale

Frank Weber

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Siegen — Interpretazione dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza, sul suo territorio, di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro durante un periodo di divieto di guida anteriore alla revoca amministrativa, da parte dello Stato membro di residenza, del diritto di guidare

Dispositivo

Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all'interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla guida, anche qualora detta revoca sia stata disposta successivamente alla data di rilascio di tale patente, dal momento che quest'ultima è stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e dal momento che sia il citato provvedimento sia il provvedimento di revoca sono giustificati da motivi esistenti alla data di rilascio della seconda patente di guida.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008
— Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV/
Commissione delle Comunità europee

(Causa C-38/07 P) (¹)

(Impugnazione — Sgravio dei dazi all'importazione — Decisione della Commissione — Art. 239 del codice doganale — Esistenza di una situazione particolare — Mancanza di frode — Negligenza manifesta dell'importatore)

(2009/C 6/04)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV (rappresentante: H. de Bie, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente e F. Tuytschaever, advocaat)

Oggetto

Ricorso di impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 novembre 2006, causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriental Foods/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 giugno 2004, REM 19/2002, che dichiara che lo sgravio dei dazi all'importazione è ingiustificato in un caso particolare

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 14.4.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 novembre 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-46/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Art. 141 CE — Politica sociale — Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Nozione di «retribuzione» — Regime pensionistico dei dipendenti pubblici)

(2009/C 6/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. Fiengo e W. Ferrante, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 141 CE — Violazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Normativa nazionale che prevede per i dipendenti pubblici un'età pensionabile diversa a seconda del sesso